

COMUNE DI MARTIS

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 30-07-15

COPIA

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE PER IL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO
-----------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune di Martis, alla Seconda in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LASIA TIZIANO	P	SPANU LUANA	P
PILERI GIANFRANCO LUCIO	P	SPEZZIGA SILVIA	A
FANCELLU SERGIO	A	TEDDE NICOLINO	A
FALCHI MASSIMILIANO	A	SCHINTU MARZIA	A
DELEDDA FABRIZIO	P	POLA MELISSA ELENA GIUSEPPINA	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 6.

Gli assenti sono giustificati (art. 43 del T.U. 267/2000, c. 4).

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario PIRISI LUIGI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Considerato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri allegati di cui al decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE tra gli obiettivi di questa Amministrazione comunale vi è quello di agevolare gli esercizi che intendono offrire servizi migliorativi al cittadino;

PREMESSO CHE il comune di Martis è dotato di "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche" adottato con del. C.C. n. 8 del 25.02.2005, con il quale si regola la concessione di aree pubbliche e la relativa tassa di occupazione;

PRECISATO CHE in attesa di uno strumento regolamentare del comune gli uffici sono nell'impossibilità di rilasciare legittimamente l'autorizzazione per l'installazione di strutture precarie su suolo pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie per il commercio su suolo pubblico;

VISTO lo schema di regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie per il commercio su suolo pubblico, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che disciplina nel dettaglio le tipologie, la realizzazione e le necessarie autorizzazioni inerenti le strutture precarie per il commercio sulle aree pubbliche, che si compone di 6 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo schema di "Regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie per il commercio su suolo pubblico." meritevole di approvazione;

ATTESO che con provvedimenti consiliari n°35 del 19.07.2002 e n°52 del 28.10.2002 è stato approvato definitivamente il P.U.C. del Comune di Martis;

VISTO il D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 23/1985;

VISTA la L.R. n. 8/2015;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Tecnica

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il "Regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie per il commercio su suolo pubblico" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI PUBBLICARE** il "Regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie per il commercio su suolo pubblico" all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico generale.

SUCCESSIVAMENTE con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;

Il Presidente
F.to LASIA TIZIANO

Il Segretario
F.to PIRISI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-07-15 che trovasi in corso di pubblicazione al n°278 dal 30-07-15 al 14-08-15. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Martis, li 30-07-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIRISI LUIGI

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

IL 30-07-15

PROT. N. 2166

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIRISI LUIGI

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-15

- perché dichiarata immediatamente esecutiva;
- perché decorsi i termini di pubblicazione, senza reclami;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIRISI LUIGI

Copia Conforme per uso amministrativo.

Martis,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIRISI LUIGI

COMUNE DI MARTIS

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	2
2	DEFINIZIONE E TIPOLOGIE	2
3	CRITERI DI COLLOCAZIONE	2
4	CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE.	3
4.1	Delimitazione dell'area	3
4.2	Pavimentazione dell'area	3
4.3	Elementi di arredo.	4
4.4	Impianti.	4
4.5	Elementi di copertura.	5
4.6	Norme generali.....	6
5	AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO	6
6	SANZIONI.....	6

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, disciplina nel dettaglio le tipologie, la realizzazione e le necessarie autorizzazioni inerenti le strutture precarie per il commercio su suolo pubblico.

Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, definibili come dehors, incluse le tende solari infisse al suolo

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

La durata del dehors può avere carattere stagionale o continuativo.

- ✓ Per dehors stagionale si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione comunale.
- ✓ Per dehors continuativo si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Per area del dehors si intende l'area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione sulla quale insiste la struttura precaria.

Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

3 CRITERI DI COLLOCAZIONE

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a) in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 20 del "Nuovo Codice della Strada");
- b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone ZTL e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
- c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- d) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- e) nell'installazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali minimo di metri due e nel caso dei porticati si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari almeno alla metà della sezione trasversale utile con un minimo di metri due; quando il marciapiede è inferiore a metri due deve essere lasciato uno spazio per il flusso pedonale pari alla larghezza del marciapiede stesso. Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l'amministrazione comunale, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di

entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga a quanto precedentemente indicato, a condizione che sia garantita una adeguata zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno metri 1,20.

- f) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi;
- g) qualora il de hors sia posizionato nella sede stradale deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del "Nuovo Codice della Strada").

4 CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE.

4.1 Delimitazione dell'area

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico. Sono adottabili a tal fine fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento in vetro trasparente o similari (policarbonato, plexiglass, ecc.) con struttura di sostegno in metallo o in legno e con grigliati in legno o simili sempre rimovibili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.

Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1.60 mt. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

In caso di occupazione di suolo pubblico effettuata con arredi posti direttamente sull'area pubblica senza l'ausilio di pedane, si prevede l'obbligo di delimitare l'occupazione con elementi aventi le caratteristiche precedentemente prescritte.

4.2 Pavimentazione dell'area

L'area interna alla delimitazione, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, dovrà essere di norma realizzata con una pedana, (verrà comunque valutato caso per caso in funzione della sicurezza, dell'accessibilità, del decoro e della viabilità, la possibilità di utilizzare direttamente il suolo pubblico), oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo a raso.

La pedana dovrà essere pavimentata preferibilmente in legno, trattato con impregnante idrorepellente o con materiali che ne riproducano l'effetto, di altezza massima di cm. 10 e/o comunque a livello del marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'accessibilità alla pedana dovrà avvenire per mezzo di una rampa con caratteristiche conformi alla Legge 13/89. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

L'eventuale ancoraggio provvisorio a terra delle strutture dovrà essere effettuato in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni. Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una

pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

Eventuali danni alle pavimentazioni dovranno essere immediatamente ripristinati a totale cura e carico del titolare dell'autorizzazione.

4.3 Elementi di arredo.

Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nel Centro Storico tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Pergolati: Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

E' vietata ogni copertura plastica, industriale, con tettoie, onduline e simili.

Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

I pergolati devono essere progettati e realizzati in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato. Tali strutture dovranno avere un peso proprio e permanente portato idoneamente dimensionato in relazione alle caratteristiche strutturali, altezza massima pari a mt. 3, essere realizzati con strutture in legno, elementi metallici e simili.

Fioriere: In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute non superiori ad mt. 1,20 di lunghezza e non dovranno superare i mt. 1,60 di altezza complessiva compresa l'essenza a dimora, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare e dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte.

Le forme e dimensioni dovranno essere scelte in relazione al contesto urbano e all'insieme degli arredi costituenti il dehors.

Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie, piante velenose.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

4.4 Impianti.

Impianti di climatizzazione/riscaldamento: è consentita l'installazione di apparecchi omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

Sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg. o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Restano salve eventuali prescrizioni ed autorizzazioni dettate dagli organi competenti in materia.

Impianto di illuminazione: l'illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della vigente normativa e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehor.

Non è in genere ammesso l'uso di tubi fluorescenti. Le luci d'illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza e/o prevalenza sull'illuminazione pubblica, non dovranno contrastare con le eventuali diverse segnalazioni luminose pubbliche e arrecare danno e/o semplice fastidio visivo.

L'impianto di illuminazione dovrà essere alimentato dall' esercente ed eseguito in conformità con le vigenti norme.

4.5 Elementi di copertura.

La copertura è in via generale consentita con gli elementi specificati al relativo articolo. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehor. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore e dovranno avere altezza non superiore a mt. 3,20.

Ombrelloni:

di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2.20 mt. dal suolo.

Dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato con colore coordinato con gli elementi di arredo urbano esistente, con palo centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna, ovvero con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, coordinati con il contesto e l'arredo urbano esistente. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali o coordinati per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

Coperture

✓ **Copertura a doppia falda**

- con struttura centrale di sostegno;
- con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

✓ **Coperture a capottina**

- con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata. Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

✓ **Copertura a padiglione:**

- con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
- a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

✓ **Copertura a vela:**

- costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

✓ **Copertura a gazebo:**

- con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali, e copertura sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata. I gazebo possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.

Dovranno avere altezza minima non inferiore a mt. 2,20.

Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini.

Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.

4.6 Norme generali.

Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

L'installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.

Sono fatte salve eventuali norme di carattere sovraordinato non esplicitamente prese in considerazione nel presente regolamento.

Non sono consentite forme pubblicitarie né l'apposizione di insegne su alcuna superficie utile.

5 AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO

Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, corredata dalla necessaria documentazione, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia.

L'istanza di installazione di strutture precarie su suolo pubblico con carattere stagionale o continuativo deve essere obbligatoriamente accompagnata dall'autorizzazione alla concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio.

Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie, entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato. A tal fine, A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, contestualmente alla domanda per l'installazione di struttura precaria, il richiedente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta pari ad un importo forfettariamente stabilito in Euro 500,00 (cinquecento).

6 SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.